



**CITTA di MAGENTA**

Provincia di Milano

**Settore Tecnico**

All. 1)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI  
DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005**

## Indice

<b>CAPO I – Finalità ed Istituzione</b> .....	3
ART. 1 – Finalità .....	3
ART. 2 – Istituzione della Commissione .....	3
<b>CAPO II - Composizione e nomina</b> .....	4
ART. 3 - Composizione .....	4
ART: 4 - Nomina e designazione.....	4
ART. 5 - Durata .....	4
ART: 6 - Incompatibilità.....	5
ART. 7 - Conflitto d’interessi .....	5
ART. 8 - Assenze ingiustificate .....	5
<b>CAPO III - Le attribuzioni</b> .....	6
ART. 9 - Attribuzioni della Commissione .....	6
ART .10 - Parere preventivo .....	7
<b>CAPO IV - Funzionamento</b> .....	8
ART. 11 - Convocazione .....	8
ART. 12 - Ordine del giorno .....	8
ART. 13 - Validità delle sedute e delle decisioni .....	8
ART. 14 - Pubblicità delle sedute .....	8
ART. 15 - Verbalizzazione .....	8
ART. 16 – Istruttoria delle Pratiche .....	9
ART. 17 – Termini per l’espressione del parere .....	9
ART. 18 – Criteri per l’espressione del parere .....	9
<b>CAPO V – Norma transitoria</b> .....	11
ART. 19 - Norma Transitoria.....	11

## **CAPO I – Finalità ed Istituzione**

### **ART. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Magenta, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

### **ART. 2 – Istituzione della Commissione**

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Magenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001.

## **CAPO II - Composizione e nomina**

### **ART. 3 - Composizione**

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio è composta da 5 (cinque) membri, tutti con uguale diritto di voto.
2. I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della progettazione, della pianificazione urbanistica, paesaggistica e/o nel campo della storia dell'architettura, storia della città, della tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici, ambientali e culturali.
3. La partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è a titolo gratuito.

### **ART: 4 - Nomina e designazione**

1. La Giunta Comunale indica gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione, mediante avviso pubblico, dei curricula e nomina una commissione tecnica composta da dirigenti e funzionari comunali in numero non inferiori a tre, che dovrà selezionare e valutare i curricula presentati. La Commissione del paesaggio è successivamente nominata con atto della Giunta medesima, sulla base della proposta di graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica di cui sopra.
2. La Giunta comunale nomina anche i membri supplenti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza ai sensi del presente regolamento ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo.
3. I Commissari nominati come sopra, nella prima seduta, nominano il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione la cui carica avrà durata pari a quella della Commissione.
4. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
5. Possono essere designati, quali membri della Commissione del paesaggio, in numero massimo di 2 (due) anche funzionari dell'amministrazione comunale purché in possesso di requisiti di particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

### **ART. 5 - Durata**

1. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del mandato del Sindaco.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta Comunale.

### **ART. 6 - Incompatibilità**

1. La carica di membro della Commissione del Paesaggio è incompatibile con la carica di membro della Commissione Edilizia presso il Comune di Magenta o di altre eventuali commissioni comunali operanti nel settore territoriale.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Paesaggio.
3. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
4. La nomina a membro della Commissione per il Paesaggio è incompatibile con qualsiasi carica ricoperta all'interno degli organi politici del Comune. Tale incompatibilità sussiste anche qualora la nomina a membro della Commissione per il Paesaggio sia antecedente all'assunzione dello status di amministratore.

### **ART. 7 - Conflitto d'interessi**

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione del membro della commissione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a sé stesso, al coniuge, a suoi parenti o affini sino al quarto grado.

### **ART. 8 - Assenze ingiustificate**

1. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

## CAPO III - Le attribuzioni

### ART. 9 - Attribuzioni della Commissione

1. La commissione esprime il parere obbligatorio, ai sensi delle funzioni sub-delegate ai comuni dall'art. 80 e seguenti della L.R. 12/2005, in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146,147 e 159 del decreto 42/2004, e successive modificazioni ed integrazioni statali o regionali.
2. La commissione esprime il proprio parere sulla base dei criteri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/2121 del 15 marzo 2006 – “Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n.12”.
3. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nelle seguenti materie:
  - rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
  - irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia paesaggistica;
  - accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004;
  - applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  - opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, quando modificano l'esterno ornato, e ampliamenti di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché di competenza regionale;
  - linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt;
  - opere idrauliche realizzate dal Comune;
  - rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche all'interno del perimetro del Parco Regionale del Ticino nei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale;
  - giudizio di impatto paesistico in conformità alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico;
  - valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
  - espressione di un parere consultivo sui piani attuativi o programmi integrati di intervento, qualora ritenuto opportuno, per la valenza paesistica del piano/programma, da parte del responsabile del procedimento istruttorio.

## **ART .10 - Parere preventivo**

1. La Commissione può esprimere su un progetto preliminare le proprie valutazioni in merito agli aspetti architettonici, compositivi e funzionali nonché all'inserimento nel contesto urbano ed ambientale delle opere da eseguire, fornendo eventuali indicazioni per la redazione del progetto definitivo
2. Il parere preventivo, se favorevole, vincola, per gli aspetti presi in considerazione, il successivo esame del progetto definitivo a cura del responsabile del procedimento, sempre che la commissione non richieda il riesame.

## **CAPO IV - Funzionamento**

### **ART. 11 - Convocazione**

1. La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta ogni 15 giorni e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 24 ore di anticipo.
2. La seduta è convocata dal Presidente. La convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica.
3. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata allo Servizio Territorio – Ufficio Paesaggio e Qualità del Costruito che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

### **ART. 12 - Ordine del giorno**

1. Il Presidente fissa l'ordine del giorno da trasmettere ai componenti almeno 5 giorni prima della data della seduta.
2. I progetti sono, di norma, iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.

### **ART. 13 - Validità delle sedute e delle decisioni**

1. Affinché le sedute della Commissione siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente ovvero del suo delegato, nonché della metà più uno dei componenti la Commissione stessa.
2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **ART. 14 - Pubblicità delle sedute**

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
2. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività d'esame e di espressione del parere.

### **ART. 15 - Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario responsabile dello Sportello Unico all'Edilizia o suo delegato.

2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal suo delegato, dal segretario e da tutti i membri presenti.

### **ART. 16 – Istruttoria delle Pratiche**

1. Il Responsabile del Procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione, l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani /programmi finalizzata all'adozione/ approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli articoli 6, 8 e 10 del presente Regolamento
2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'allegato 1 della delibera della Giunta Regionale n.VIII/7977 del 06/08/2008, la struttura tecnica cui è affidata l'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica è identificata nel Settore Tecnico - Servizio Territorio – Ufficio Paesaggio e Qualità del Costruito.

### **ART. 17 – Termini per l'espressione del parere**

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del Responsabile del Procedimento.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
4. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
5. Al termine del proprio mandato, la Commissione redige una relazione conclusiva sul proprio operato che viene consegnata alla nuova Giunta comunale ed alla nuova Commissione del Paesaggio.

### **ART. 18 – Criteri per l'espressione del parere**

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

2. La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene;
- la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino;
- il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai con i paesaggistici di visuale;
- la razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
- la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico, il riferimento è alle motivazioni del vincolo; - nel caso di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.

3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
- nel Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
- nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Ticino;
- nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano;
- negli strumenti urbanistici comunali e provinciali;
- nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12" di cui alla DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006;

- nel “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740;
- nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del Procedimento verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell’istruttoria, il Responsabile del Procedimento può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso, precisandone le ragioni della mancanza.

## **CAPO V – Norma transitoria**

### **ART. 19 - Norma Transitoria**

1. Sino alla nomina, da parte della Giunta Comunale, dei membri della Commissione del Paesaggio le funzioni di cui al precedente articolo 9 sono esercitate dalla Commissione Edilizia comunale integrata, secondo quanto previsto dall’art. 81 della LR 12.2005.